

Dal 12/08/2023 è in vigore la nuova LR 13/2023.

Torna l'obbligo dei sistemi anticaduta di cui alla LR 24/2015 e s.m.i. anche per interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, ecc).

Tale obbligo era sparito con un precedente intervento legislativo Regionale

La Regione con la L. 13/2023 ha messo una “toppa” sulla questione delle linee vita in caso di installazione di impianti in copertura.

Dal link:

<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=13&ID=art8&lista=1&fx=>

51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole “nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili”;

b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole “negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009” sono sostituite dalle seguenti: “negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili”;

c) al comma 3 dell'articolo 7 le parole “di cui all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili”.